

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CANOSA DI PUGLIA

SEZIONE 01 VIA A. DE GASPERI 2

\$i comunica a:

PICCIOLO CLAUDIO

083 23 594 25

PREFETTO BARLETTA ANDRIA TRANI

VIA CIALDINI 60 71121 BARLETTA BT

0883539666

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER NOTIFICA ORDINANZA DEFINIZIONE

Procedimento Numero:

346/2015

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: DEFINITO

Giudice OCCHIELLO FELICE

Prossima udienza : Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

PICCIOLO CLAUDIO

difeso da:

Resistente Principale

PREFETTO BARLETTA ANDRIA TRANI

difeso da:

Met o whimande

Canosa di Puglia 10/02/2016



L FUNZIONARIO PRODIZIA Dott.ssa Valeria Coppc. IZ-FEB-2016 II:19 From:0. 01 F. CHNOSH 01 F 0003613343

.

029/w. A/16

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Canosa di Puglia

Ordinanza ex art. 23 5° comma L.689/81°

Il Giudice

ritenuto che,in ossequio a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.ri 534 del 15.12.1990 e 507 del 18.12.1995, sebbene il ricorrente non sia comparso,il ricorso debba comunque essere esaminato nel merito, osserva ; il ricorso merita parziale accoglimento potendosi ritenere applicabile alla fattispecie in oggetto la violazione del comma 7° dell'art. 142 del Codice della Strada,anziché quella di cui al comma 8° della stessa norma. E' d'uopo evidenziare,infatti,che, allorchè il controllo della velocità avvenga attraverso il sistema Sicve Tutor,che determina la velocità mediante il tempo di percorrenza tra due diverse postazioni,o portali,è applicabile,in quanto sicuramente analogo,il disposto dell'art. 345 comma 3° del Regolamento di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 n.495.inerente l'accertamento della velocità attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio. Infatti,anche nel caso della rilevazione attraverso il tutor, l'accertamento della velocità avviene mediante il calcolo del tempo di percorrenza tra una postazione e l'altra. E' chiara, pertanto, l'analogia dei casi che deve portare all'applicazione anche in questo caso del disposto dell'art. 345 comma 3° del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Ai sensi di tale



norma: "...alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo a favore del trasgressore,pari al 5,10,15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti,rispettivamente pari a 70 km./h.,ovvero pari o superiore a 130 km./h.,ovvero pari o superiore a 130 km./h".

Ebbene,nel caso in oggetto,la velocità rilevata fu di 160,37 km./h..per cui applicando ad essa la riduzione del 15%,pari a km./h. 24,05,si ottiene una velocità calcolata di km./h. 136,32. Considerato che il limite di velocità in autostrada è di 130 km./h.,ricorre nella fattispecie che ci occupa la previsione normativa di cui al comma 7° dell'art. 142 C.d.S.,che disciplina il caso in cui il limite di velocità venga superato di non oltre 10 km./h.,e non quella di cui al comma 8°,che disciplina il diverso caso in cui tale limite sia superato di un margine tra i 10 e i 40 km./h. in più.

Deve pertanto correttamente ritenersi che nella fattispecie in oggetto sia applicabile la contravvenzione di cui all'art. 142/7 C.d.S. anziché quella di cui all'art. 142/8,che comporta anche una sanzione pecuniaria inferiore.

Il ricorso pertanto può essere accolto nei limiti sopra indicati, applicandosi la norma suindicata anziché quella contestata.

Circa il regolamento delle spese di giudizio,stante il parziale accoglimento del ricorso,sussistono giusti motivi per dichiararle interamente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Picciolo Claudio, con ricorso depositato



in Cancelleria il 1°.12.2015,avverso l'ordinanza ingiunzione n.0015821 emessa dal Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani il 28.10.2015,con la quale veniva rigettato il ricorso avverso il verbale di contravvenzione n.SCV0004291021 elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma il 27.5.2015,così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso,e,ritenuta l'applicabilità della violazione dell'art. 142 comma 7° del Codice della Strada,anziché quella di cui al comma 8° della stessa norma,ridetermina la sanzione pecuniaria in euro 51,66,oltre euro 11,69 per spese di notifica,con conseguente annullamento della decurtazione di punti 3 dalla patente di guida;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
 Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Canosa di Puglia,li 4,2,2015

Il Giudice di Pace

IL FUNTANARIO GIUDIZIARIO

Dott. Asalvajula Coppola

Avv. Felice Occhieflo

Depositato in Cancelleria

Canosa di R. 11 2 L. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssi (Janua)